



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Piazza Martiri della Libertà, 11 31058 Susegana TV · codice fiscale: 82002750261 · partita IVA: 00471640268 · www.comune.susegana.tv.it

Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. PEC

N. 063/2024

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE AREA IV

Vista la richiesta effettuata in data 13/08/2024, prot. n. 14929, dall'**arch. BONAN RENZO**, residente a Treviso in via Risorgimento n. 12, per il rilascio di certificato di destinazione urbanistica;

Vista la documentazione agli atti;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001;

Visto il D.Lgs. n. 301/2002;

Visto il decreto sindacale n. 6 del 13/09/2023: "Nomina dei responsabili di area titolari di posizione organizzativa";

Vista la Delibera G.R.V. n. 3718 del 28/11/2006 di approvazione definitiva del nuovo P.R.G., pubblicata sul BUR n. 109 del 19/12/2006;

Vista la Determinazione del Responsabile Area IV n. 50 del 23/01/2007;

Vista la D.C.C. n. 6 del 06/02/2007;

Vista la Determinazione del Responsabile Area IV n. 172 del 28/02/2007;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n. 1137 del 23/03/2010, pubblicato nel B.U.R. n. 39 del 11/05/2010;

Vista la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013;

Vista la D.C.C. n. 12 del 20/03/2012 di adozione del Piano di Assetto del Territorio, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015 di ratifica del provvedimento di approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana, di cui alla conferenza dei servizi del 26/03/2015, e pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 15/05/2015;

Vista la D.C.C. n. 34 del 22/09/2016 di approvazione della "Variante Verde" per la riclassificazione di aree edificabili;

Vista la D.C.C. n. 46 del 08/11/2016 di adozione del "Piano degli Interventi";

Vista la D.C.C. n. 06 del 21/03/2017 di esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del "Piano degli Interventi", divenuta esecutiva il 20/04/2017;

Vista la D.G.C. n. 94 del 27/09/2016 ad oggetto "Approvazione iter procedurale e modalità per l'applicazione dei criteri perequativi";

Vista la D.G.C. n. 143 del 13/12/2016 ad oggetto "Deroga alle modalità di corresponsione del contributo perequativo";

Vista la D.C.C. n. 2 del 08/02/2018 ad oggetto "Adozione variante n. 1 al Piano degli Interventi";

Vista la D.C.C. n. 16 del 30/04/2018 ad oggetto "Approvazione variante n. 1 al Piano degli Interventi" divenuta esecutiva il 31/05/2018;

Vista la D.C.C. n. 8 del 07/03/2019 ad oggetto "Adozione variante n. 2 al Piano degli Interventi";

Vista la D.C.C. n. 45 del 14/11/2019 ad oggetto "Approvazione variante n. 2 al Piano degli Interventi" divenuta esecutiva il 08/12/2019;

Vista la D.C.C. n. 46 del 14/11/2019 ad oggetto "Adozione della variante al PAT ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 14/2017 adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo";

Vista la D.C.C. n. 17 del 07/07/2020 ad oggetto "Variante al PAT ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 14/2017 di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo. Esame osservazione, controdeduzione e approvazione.";

Vista la D.C.C. n. 28 del 29/09/2020 ad oggetto "Adozione variante normativa n. 3 al Piano degli Interventi";

Vista la D.C.C. n. 52 del 31/12/2020 ad oggetto "Approvazione variante normativa n. 3 al Piano degli Interventi" divenuta esecutiva il 04/02/2021;

Vista la D.C.C. n. 21 del 30/04/2021 ad oggetto "Adozione variante n. 4 al Piano degli Interventi";
 Vista la D.C.C. n. 37 del 03/08/2021 ad oggetto "Adozione variante al PAT ai sensi della L.R. 21/2019 per recepimento contenuti del Disciplinary Tecnico sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
 Vista la D.C.C. n. 38 del 03/08/2021 ad oggetto "Adozione variante al Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 21/2019 per recepimento contenuti del Disciplinary Tecnico sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
 Vista la D.C.C. n. 44 del 28/09/2021 ad oggetto "Approvazione variante al PAT ai sensi della L.R. 21/2019 per recepimento contenuti del Disciplinary Tecnico sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
 Vista la D.C.C. n. 45 del 28/09/2021 ad oggetto "Approvazione variante al Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 21/2019 per recepimento contenuti del Disciplinary Tecnico sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
 Vista la D.C.C. n. 53 del 29/11/2021 ad oggetto "Approvazione variante n. 4 al Piano degli Interventi";
 Vista la D.C.C. n. 53 del 27/09/2022 ad oggetto "Approvazione variante n. 5 al Piano degli Interventi, per il completamento della pista ciclabile di Crevada";
 Vista la D.C.C. n. 31 del 29/06/2023 ad oggetto "Approvazione variante normativa al Piano degli Interventi ex art. 4 co 2 L.R. n. 14/2019 "VENETO 2050" in materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione";
 Vista la D.C.C. n. 32 del 29/06/2023 ad oggetto "Adozione variante n. 6 al Piano degli Interventi";
 Vista la D.C.C. n. 24 del 11/07/2024 ad oggetto "Approvazione variante puntuale al Piano degli Interventi per schedatura edificio non piu' funzionale alla conduzione del fondo";
 Vista la D.C.C. n. 25 del 11/07/2024 ad oggetto "Adozione variante n. 8 al Piano degli Interventi del comune di Susegana per recepimento studio di microzonazione sismica di secondo e terzo livello";

CERTIFICA

che l'area sita in questo Comune, censita al **foglio 4, mappali n.ro 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 414, 415, 750, 753, 755, 761, 762**, ricade nel **Piano degli Interventi (PI)**, nell' **ATO n. 4 "Ambito collinare e Collalto"**, in particolare:

MAPPALI N.RO 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 414, 415, 750, 753, 755, 761, 762, in ZTO E/pd "Ambiti agricoli di pregio" (art. 52 delle Norme Tecniche Operative del PI), inoltre:
 l'intera area, per intero, ricade in "Aree di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004" (art. 8 delle Norme Tecniche Operative del PI);
 i mappali n.ro 750, 186, 187, 189, 190, 194, per intero e i mappali n.ro 761, 762, 755, 753, 188, 195, in parte, ricadono in "Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 (Fiume Piave, Fiume Soligo, Torrente Lierza, Torrente Crevada, Torrente Ruio)" (art. 8 delle Norme Tecniche Operative del PI);
 i mappali n.ro 750, 186, 187, 189, 190, 194, per intero e i mappali n.ro 761, 762, 753, 188, 195, in parte, ricadono in "Zone di tutela relative all'idrografia principale" (art. 8 delle Norme Tecniche Operative del PI e art. 7 delle Norme di Attuazione del PAT);
 i mappali n.ro 187, 190, per intero e i mappali n.ro 188, 186, 195, in parte, ricadono in "Fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia" (art. 8 delle Norme Tecniche Operative del PI e art. 7 delle Norme di Attuazione del PAT);
 i mappali n.ro 186, 187, 189, 190, per intero e i mappali n.ro 761, 750, 753, 188, 194, 195, in parte, ricadono in "Zone sottoposte a vincolo idrogeologico" (art. 8 delle Norme Tecniche Operative del PI ed art. 5 delle Norme di Attuazione del PAT);
 i mappali n.ro 750, 187, 188, 189, 190, 194, 195, per intero e i mappali n.ro 761, 753, 186, 192, in parte, ricadono in "Zone boscate" ed in "Vincolo di destinazione forestale" (artt. 8 e 34 delle Norme Tecniche Operative del PI ed art. 5 delle Norme di Attuazione del PAT);
 i mappali n.ro 762, 755, 189, 190, per intero e i mappali n.ro 761, 750, 188, 186, 187, 753, 192, in parte, ricadono in "Aree di completamento del nucleo" (art. 31 delle Norme Tecniche Operative del PI ed art. 9 delle Norme di Attuazione del PAT);
 i mappali n.ro 194, 195, per intero e i mappali n.ro 761, 750, 188, 186, 187, 753, 192, ricadono in "Aree di connessione naturalistica (buffer zones)" (art. 32 delle Norme Tecniche Operative del PI e art. 9 delle Norme di Attuazione del PAT);
 l'intera area, per intero, ricade in "Aree soggette a sprofondamento carsico" (art. 14 delle Norme di Attuazione del PAT);
 il mappale n.ro 750, 189, 194, per intero e i mappali n.ro 761, 753, 186, 187, 188, 195, in parte, ricadono in "Aree boscate" (art. 9 delle Norme di Attuazione del PAT);
 l'intera area, per intero, ricade in "Ambito dei paesaggi agrari di collina" (art. 8 delle Norme di Attuazione del PAT);
 l'intera area, per intero, ricade in "Buffer Zone" (art. 30 delle Norme di Attuazione del PAT);

OMISSIS

Articolo 8 - ZONE VINCOLATE, FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

1. Il PI recepisce i vincoli e le fasce di rispetto i cui contenuti, efficacia, sussistenza e conformazione sono definiti dalle leggi e dagli elementi della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del PI.

2. Il PI richiama e assume i vincoli riportati nella Tavola 01 del PAT disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 delle NT del PAT e puntualmente descritti nella Tavola 1 "Vincoli e azioni strategiche", Tavola 2 "Zonizzazione funzionale" e Tavola 3 "Modalità di intervento". In particolare sono stati inseriti nella cartografia i seguenti contenuti:

- Edifici e pertinenze sottoposte a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004;
- Resti di due trincee della Grande Guerra ai sensi del c.2 dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004;
- Aree di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Fiume Piave, Fiume Soligo, Torrente Lierza, Torrente Crevada, Torrente Ruio);
- Zone boscate;
- Zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Vincolo di destinazione forestale;
- SIC: IT3240029 – IT3240030 (art. 5 comma 31 NT del PAT);
- ZPS: IT3240023 (art. 5 comma 32 e 33 NT del PAT);
- Aree a rischio Idrogeologico in riferimento al PAI;
- Fasce di rispetto stradali;
- Fasce di rispetto ferroviarie;
- Fasce di rispetto cimiteriali (art. 7 comma 6 NT del PAT);
- Fasce di rispetto dai metanodotti e oleodotti;
- Fasce di rispetto dagli elettrodotti;
- Fasce di tutela dai pozzi di prelievo idropotabile (art. 7 comma 25, 26 NT del PAT);
- Fasce di rispetto dai depuratori;
- Fasce di rispetto dagli impianti gas;
- Fasce di rispetto dagli allevamenti zootecnici (art. 7 comma 7 e 8 NT del PAT);
- Fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia (art. 7 comma 13, 14, 15, 16 NT del PAT);
- Zone di tutela relative all'idrografia principale (art. 7 comma 19, 20, 21, 22 NT del PAT);
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art.7 comma 23 e 24 NT del PAT);
- Attività a rischio incidente rilevante (RIR) (art. 7 comma 29, 30, 31, 32, 33 e 34 NT del PAT).

3. Le aree comprese all'interno delle fasce di rispetto non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

4. Per i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati in cartografia con le relative *zone di tutela*, valgono le seguenti disposizioni stabilite dall'art. 7 comma 22 delle NT del PAT:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
- all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m 50 dall'unglia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale; tale limite è riducibile a m 10 nel caso di interventi disciplinati mediante Piani Urbanistici Attuativi con disposizioni planivolumetriche. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione.

5. Per i resti delle due trincee della Grande Guerra individuate in cartografia, in applicazione dell'art. 1 cc. 5 e 6 della L. 78/2001 è fatto divieto qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei manufatti in questione o di rimozione degli stessi, senza autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del c.2 dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004.

OMISSIS

Articolo 29 - RETE ECOLOGICA LOCALE

1. Con riferimento ai contenuti del PAT sono riportati in grafia di PI i seguenti elementi che compongono la rete ecologica locale:

- *aree nucleo*;
- *aree di completamento del nucleo*;
- *aree di connessione naturalistica* (buffer zones);
- *isole ad elevata naturalità* (stepping stone);
- aree boscate.

2. Ogni progetto ed intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto a (comma 16 art. 21 delle NT del PAT):

- VInCA nelle *aree nucleo* e di *completamento del nucleo*;
- ad analisi di compatibilità ambientale nelle *isole ad elevata naturalità*, salvo che il responsabile del procedimento disponga la VInCA in relazione alla prossimità ai siti NATURA 2000.

3. I progetti e gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere valutati in conformità alle seguenti prescrizioni (comma 17 art. 21 delle NT del PAT):

- a) La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa vigente, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.
- b) Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
- c) Prima dell'inizio lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri.
- d) Durante l'esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; siano utilizzate miscele e lubrificanti ecologici.
- e) Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- f) La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
- g) Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

OMISSIS

Articolo 31 - AREE DI COMPLETAMENTO DEL NUCLEO

1. Ai fini della tutela delle caratteristiche di tali ambiti territoriali devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi (comma 7 art. 8 NT del PAT):
 - la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
 - l'assetto viario podereale ed interpodereale: la viabilità carraia podereale ed interpodereale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
 - le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
 - le formazioni boscate puntuali;
 - le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
 - le steli, le edicole, i capitelli e simili;
 - i grandi alberi, le alberate formali ed informali.
2. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 commi 8, 9 e 11 delle NT del PAT nonché la disciplina di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche del PTCP 2010 della Provincia di Treviso (comma 7 art. 9 NT del PAT).
3. L'eventuale edificazione ricadente all'interno delle aree di completamento del nucleo dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 ml. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente per collocazione, esposizione, ecc. (comma 8 art. 9 NT del PAT).
4. Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere (comma 9 art. 9 NT del PAT).
5. Ogni progetto ed intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto a VINCA (comma 16 art. 21 delle NT del PAT) secondo le prescrizioni riportate al comma 3 del precedente art. 29.
6. Nelle zone agricole classificate come *Aree di Completamento del Nucleo* ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al successivo art. 51 delle NTO.

OMISSIS

Articolo 32 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)

1. Nelle buffer zones sono ammesse:
 - a) attività di agricoltura non intensiva;
 - b) attività agrituristiche;
 - c) centri di didattica ambientale;
 - d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.
2. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti (comma 13 art. 9 NT del PAT).
3. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. 8 commi 8, 9 e 11 delle NT del PAT (comma 14 art. 9 NT del PAT).
4. L'eventuale edificazione ricadente all'interno delle aree di completamento del nucleo dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 ml. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificato esistente per collocazione, esposizione, ecc. (comma 14 art. 9 NT del PAT).
5. Non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere (comma 14 art. 9 NT del PAT).
6. Nelle zone agricole classificate come *Aree di Connessione Naturalistica* ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al successivo art. 51 delle NTO.

OMISSIS

Articolo 34 - AREE BOSCADE

1. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti (comma 22 art.9 NT del PAT).

OMISSIS

Articolo 51 - TERRITORIO AGRICOLO DESTINATO ALLA FUNZIONE PRODUTTIVA PRIMARIA

1. Il territorio agricolo è destinato all'insediamento ed all'esercizio dell'attività agricola, alla conservazione dei valori naturalistici ed ambientali ed al contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano.
2. Il PI, sulla base degli obiettivi strategici del PAT e con riferimento all'art. 17 delle NT del PAT medesimo, promuove le azioni trasformazioni del territorio agricolo, disciplina gli interventi edilizi, urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, in conformità ai contenuti degli articoli 43, 44 e 45 della LR 11/2004, nonché del D.Lgs 227/2001, della DGR 2495/2006, della legge 29 dicembre 2003, n° 378 e del DM 6 ottobre 2005.
3. Il territorio agricolo è così articolato e suddiviso:
 - E – "Territorio agricolo";
 - E/css – "ambito di pregio del Castello San Salvatore";
 - E/pd – "ambito di pregio del Pedrè Doline";

- E/gp – “ambito a rischio idrogeologico della Golena del Piave”;
 - Ep – “Territorio agricolo periurbano caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario”;
 - Er – “Territorio agricolo caratterizzato dalla presenza di tessuto insediativo diffuso con funzione prevalentemente residenziale”;
 - Es – “Territorio agricolo da riqualificare e riconvertire, con presenza di degrado, elementi impropri e detrattori”
4. DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' AGRICOLA
- 4.1 Salvo specifiche norme previste ai precedenti articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 riguardanti la Rete Ecologica e specifiche prescrizioni delle Zone E/css, E/pd, Egp, sono sempre consentite le sistemazioni agrarie che comprendano movimenti di terra purché con limitate alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm). Le sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra superiori ai 50 cm, per appezzamenti di qualsiasi entità e superficie, sono assoggettate al rilascio di idoneo titolo abilitativo.
- 4.2 In tutte le zone agricole, in conformità con l'art.3.14 e punto B2 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO), le categorie di intervento funzionali all'attività agricola e relativo titolo abilitativo sono le seguenti:
- a) Interventi di *Trasformazione Strutturale e permanente del suolo* elencati al punto B2.1 lettera a): Permesso di Costruire;
 - b) Interventi di *Recupero della conformazione originaria e di ripristino culturale* elencati al punto B2.1 lettera b): SCIA;
 - c) Interventi di *Manutenzione Straordinaria* elencati al punto B2.1 lettera c): SCIA
- Gli interventi di *Gestione e Miglioramento Fondiario* di cui al punto B2.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti ad attività libera. La documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida.
- 4.3 Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- nel caso di movimenti terra deve essere ripristinato lo strato superficiale con terreno vegetale naturale presente nel sito stesso;
 - oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;
 - le aree non piantumate devono essere inerbite;
 - sono vietati tutori in cls ordinario nelle aree a vincolo.
- 4.3bis Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), come previsto dall'art. 3.17 del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO), non sono consentiti:
- a) *movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi;*
 - b) *la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;*
 - c) *l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;*
 - d) *la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc);*
 - e) *l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione c0605094_Foreste1954, (IDT-RV2.0) riportato a titolo ricognitivo nella tavola 5 del PI;*
 - f) *il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;*
 - g) *il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, dissecanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;*
 - h) *l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;*
 - i) *l'eliminazione delle “unità colturali originarie”, compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio, coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;*
 - j) *paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;*
 - k) *movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;*
 - l) *la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità;*
 - m) *l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.*
- 4.3ter Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), **le sistemazioni** dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio (punto B1.1.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico - Appendice n.1 alle presenti NTO). I contenuti dei relativi progetti dovranno essere conformi alle disposizioni del punto B1.1.2 delle Linee Guida.
- I **movimenti terra** devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).
- Con riferimento a quanto previsto al comma precedente alla lettera k), la profondità massima così come definita rispetto alla quota dello stato di fatto, è intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto. Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).
- Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).
- 4.3quater Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati) **forma e dimensioni dell'“unità colturale”**, intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).
- Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espanto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei limiti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida.
- Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).
- 4.4 In tutte le zone E valgono le seguenti distanze:

D colturale = ml 10,00 dal confine delle ZTO A, A1, B, C1, C2, Er ed F, dalle strade pubbliche, dalle piste ciclabili, dai percorsi pedonali e dagli itinerari ambientali.

I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree devono essere posti a una distanza non inferiore a:

- 5,00 m dai confini di proprietà;
- 10,00 d dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale.

D sicurezza = ml 30,00 dal confine delle ZTO A, A1, B, C1, C2, Er ed F. In questa fascia sono possibili solo coltivazioni di tipo "biologico" o comunque con sistemi di conduzione e trattamento riconosciuti sicuramente non dannosi per la salute e per l'ambiente.

4.5 Al fine di mantenere e implementare la dotazione a verde, i corridoi ecologici e la qualità paesaggistica ambientale del territorio comunale, in caso di nuovo impianto e/o reimpianto di vigneto o di altra coltivazione arborea di superficie maggiore o uguale a 5 ettari, il 5% della superficie interessata dall'intervento fondiario dovrà essere destinata alla realizzazione di formazioni boscate e/o siepi arboree arbustive.

4.6 Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati) si applicano le disposizioni in materia di sostegni vivi e tutori contenute al punto B1.6 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice n.1 alle presenti NTO).

4.7 Nelle zone agricole all'interno delle aree dell'ambito UNESCO individuato in Tav.5 del PAT (buffer zone e ambiti assimilati), la viabilità minore interpodereale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque. (artt. 2.12 e 2.13 del Disciplinare Tecnico - Appendice n.1 alle presenti NTO)

Per altre specifiche prescrizioni si rinvia al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

OMISSIS

ARTICOLO 52 - E/CSS E E/PD - AMBITI AGRICOLI DI PREGIO

1. In tali sottozone trova applicazione la disciplina generale prevista per la zona E con le ulteriori specifiche limitazioni di zona imposte dalla presente normativa a difesa degli aspetti paesaggistici, ambientali, geologici, agronomici.

2. In questi ambiti si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi dovranno essere compatibili con le tipologie edilizie tipiche del luogo, nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati;
- b) gli ampliamenti, da realizzarsi senza soluzione di continuità con la preesistenza, dovranno comporsi armonicamente con le strutture originarie in modo tale da costituire un unico edificio;
- c) eventuali nuove strade poderali ed accessi carrai necessari dovranno preferibilmente utilizzare i tracciati esistenti: viottoli, capezzagne, sentieri, ecc.. I nuovi tracciati potranno essere realizzati nel caso di sistemazioni fondiarie anche parziali o per un adeguato allontanamento dall'edificio esistente quando lo stesso sia in fregio alla strada stessa. In ogni caso si dovrà presentare il progetto della strada con indicate le modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale e la stabilità geo-morfologica;
- d) i filari di alberi e le siepi esistenti, lungo fiumi, fossi di scolo e canali irrigui, dovranno essere mantenuti e potenziati fatti salvi gli interventi di ceduzione, sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla normale manutenzione;
- e) i fossi devono mantenere la sezione originaria, ne è vietata la loro tombinatura, salvo per i tratti indispensabili al passaggio dei mezzi che dovranno essere di larghezza massima di ml 6 e con sezione adeguata alla portata idraulica massima; per questi interventi vale quanto previsto dall'art. 3 dPR 380/2001;
- f) non sono consentiti allevamenti intensivi e le attività agro-industriali.

OMISSIS

4. E/pd - AMBITO AGRICOLO DI PREGIO DEL PEDRÈ DOLINE

4.1. Norme generali dell'ambito

In tale ambito trova applicazione la disciplina generale prevista per il *territorio agricolo E* con le ulteriori specifiche limitazioni di zona imposte dalla presente normativa a difesa degli aspetti paesaggistici, ambientali, geologici, agronomici, nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste per le aree interessate dalla rete ecologica locale di cui all'art. 29 e seguenti delle NTO.

La presente normativa disciplina, attraverso i Progetti Norma e le Schede aziendali, l'ambito e i possibili interventi trasformativi puntuali, compresi i cambi di destinazione d'uso.

La realizzazione di interventi edilizi è ammessa unicamente su esplicita indicazione puntuale contenuta nei Progetti Norma.

La valorizzazione del sito (ad es. risorse naturalistiche ed elementi puntuali, elementi fondamentali del paesaggio agrario, il verde privato e/o pubblico, le vie di accesso, i percorsi, aree attrezzate, etc.) è attuata mediante l'applicazione delle seguenti disposizioni in ossequio alle indicazioni di cui alle tavole 13.3.12 e 13.3.13 del previgente PRG.

Rispetto alle Norme Generali del *territorio agricolo E* valgono le limitazioni di seguito specificate.

4.2. Case di abitazione

La realizzazione di nuove case di abitazione è consentita qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa regionale e, se regolata, dai Progetti Norma e dalle Schede Aziendali secondo le modalità attuative ed i limiti ivi indicati.

Le unità immobiliari residenziali di nuova costituzione a seguito degli interventi previsti dai Progetti Norma e dalle Schede Aziendali non sono alienabili nei primi 10 anni dalla loro costruzione e rimangono vincolate al fondo pertinente sino alla variazione dello strumento urbanistico. A tal fine, allegata alla domanda di intervento, va depositata una mappa catastale di data recente con indicate tutte le aree agricole di proprietà, a qualsiasi titolo possedute.

4.3. Annessi rustici esistenti

La ristrutturazione, l'eventuale ampliamento ed il cambio di destinazione d'uso degli annessi rustici esistenti può avvenire solo nel rispetto contestuale della normativa regionale e del Progetto-Norma.

4.4. Nuovi annessi rustici

I nuovi annessi rustici, se consentiti dalla normativa regionale vigente, sono edificabili solo entro gli aggregati abitativi esistenti (considerando al massimo 100 m di distanza da uno degli edifici esistenti nell'aggregato) e secondo la tipologia di zona indicata dalle Norme; se il fondo rustico è sprovvisto di edifici esistenti si può edificare solo in prossimità (100 m) di aggregati di altra proprietà, ciò al fine di preservare il territorio dall'edificazione sparsa.

4.5. Viabilità carraia

E' vietata l'apertura di nuovi tracciati di viabilità carraia. La manutenzione e l'adeguamento delle sedi attuali devono essere limitati alla messa in sicurezza dei tracciati. Vanno conservate le eventuali pavimentazioni attuali in selciato e/o ciottolato. È vietata la chiusura dei fossi di guardia al reticolo dei percorsi nonché l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva. Ove necessario, va favorito il mantenimento e/o ripristino del fondo stradale con materiali tradizionali

4.6. Strade poderali ed interpoderali di accesso all'azienda

Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento nella morfologia del luogo e nel contesto paesaggistico di riferimento.

Non è consentita la pavimentazione in asfalto o calcestruzzo della viabilità interpodereale. Limitatamente alle rampe e alle confluenze con altre strade, ove la pendenza sia tale da determinare pericolo per la circolazione sulla strada pubblica, è consentito l'utilizzo di calcestruzzo lavato e di asfalto ecologico.

La quota della strada dovrà essere mantenuta pari alla quota del punto d'innesto per una lunghezza di almeno 3 ml; l'accesso all'aggregato abitativo dovrà essere unico.

La realizzazione di tali opere è subordinata alla presentazione di idoneo titolo abilitativo.

4.7. Doline

Fatto riferimento alle doline indicate in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio nel raggio di ml. 30 dal limite della conoide indicata, ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi, ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti nelle Norme generali del *territorio agricolo*.

E' vietato il riempimento o il deposito – a qualsiasi titolo, anche provvisorio - delle cavità carsiche naturali (doline, lame, valli secche).

4.8. Aree con accidentalità orografica diffusa

Fatto riferimento alle aree con accidentalità diffusa indicati in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietata qualsiasi nuova edificazione ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari strettamente necessari alla produttività dei suoli, limitatamente a quelle aree prive di rilevanti caratteristiche morfologiche.

4.9. Orli di scarpata

Fatto riferimento agli orli di scarpata indicati in tavola 13.3.12 del previgente PRG è vietata qualsiasi nuova edificazione nel limite dei 50 ml ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia di detti luoghi ad eccezione dei miglioramenti fondiari come definiti dalle Norme Generali del *territorio agricolo* e degli interventi di eventuale adeguamento previsti dai Progetti Norma richiamati dalle presenti Norme Tecniche Operative.

Lungo gli orli di scarpata vanno previsti unicamente interventi di bio-ingegneria forestale finalizzati alla stabilità e alla messa in sicurezza dei luoghi.

E' vietato il deposito, anche provvisorio, di qualsiasi materiale nella fascia sopra indicata.

4.10. Vigneti

E' sempre ammessa la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente al fine di destinarlo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la produzione vitivinicola, purché l'intervento avvenga nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della locale tradizione edilizia, senza alterazione del paesaggio e dei profili collinari.

4.11. Zone e macchie boscate

Le aree boscate vanno tutelate e mantenute: è sempre possibile migliorare i boschi e le siepi secondo le norme previste dalla legislazione. Gli interventi edilizi di restauro, ristrutturazione, ampliamento dell'edificazione esistente all'interno delle zone/macchie boscate (produttiva e residenziale) sono soggetti a specifiche limitazioni in funzione della tutela ambientale e dendrologica.

4.12. Sorgenti naturali e pozzi

Le sorgenti naturali ed i pozzi di cui alla Tav. 13.3.13 del previgente PRG dovranno essere conservati e salvaguardati provvedendo alla loro manutenzione ed al regolare deflusso delle acque. Si richiamano le disposizioni contenute all'art. 7 comma 25, 26 NT del PAT.

4.13. Corsi d'acqua naturali

Il Comune, d'intesa con gli Enti di livello superiore, provvede alla tutela, valorizzazione e riqualificazione paesaggistico - ambientale del sistema dei corsi d'acqua, sia perenni sia stagionali, mediante misure finalizzate al mantenimento o ripristino dell'ambiente naturale.

Sono vietati tutti quegli interventi che possono alterare il regime dei corsi d'acqua indicati.

4.14. Zone umide - zone potenzialmente esondabili

In queste zone indicate nella tavola 13.3.13 del previgente PRG, sono vietate le nuove edificazioni, mentre eventuali ampliamenti dell'edificato esistente vanno attentamente valutati anche dal punto di vista della tutela ambientale e della salvaguardia della vita umana.

4.15. Percorsi pedonali e ciclo-turistici

Sono definiti percorsi quelli indicati nella Tav. 13.3.12 e 13.3.13 del previgente PRG; essi sono finalizzati ad aumentare la conoscenza, la fruibilità e godibilità del paesaggio del Pedrè - Doline.

I percorsi indicati, qualora non ricadenti su tracciati poderali esistenti, sono indicativi; la loro realizzazione va realizzata con specifico progetto esecutivo pubblico possibilmente da concordarsi con le proprietà interessate in maniera da minimizzare la servitù ed il danno nei confronti del privato.

Lungo detti percorsi possono essere previsti punti panoramici attrezzati per il turismo di visitazione, opportunamente sistemati con nuclei di vegetazione arbustiva e floreale tipica dei luoghi.

E' vietato modificare con detti tracciati l'assetto viario interpodereale ove questo abbia conservato le caratteristiche originarie.

4.16. Edifici o parti di edifici da destinare ad agriturismo

I requisiti dei soggetti richiedenti ed i presupposti per l'esercizio dell'attività di agriturismo dovranno risultare dall'applicazione della legislazione vigente in materia.

I fabbricati esistenti potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti, se consentito dalla normativa regionale vigente, e purché gli interventi di adeguamento necessari non compromettano le caratteristiche rurali dell'edificio; l'area di pertinenza del fabbricato dovrà mantenere le caratteristiche di ruralità ed integrarsi nel paesaggio.

4.17. Edifici o parti di edificio da destinare a strutture ricettive extralberghiere

Gli ampliamenti per gli edifici da destinare a strutture ricettive extralberghiere in residenze rurali sono concedibili solo qualora ricadenti unicamente all'interno degli "ambiti di identificazione dei borghi rurali" di cui alla Tav. 13.3.12 del previgente PRG.

OMISSIS

(ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.T.)

Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici

OMISSIS

Altri vincoli

Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

27. Il PAT recepisce il perimetro delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Vincoli

28. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo.

Vincolo di destinazione forestale

1. Il PAT recepisce gli ambiti sottoposti a regime di vincolo di destinazione forestale, ai sensi degli art. 14 e 15 della L.R. 13/09/1978, n. 52:
 - Zone boscate nell'ambito collinare;
 - Zone boscate nell'ambito della golena del Piave.

Prescrizioni

2. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla Legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale, e quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale. Nelle zone boscate è consentita l'apertura e/o sistemazione di piste di servizio silvo-culturale, ove possibile con fondo naturale, larghe al massimo 3 metri e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. È consentita altresì la sistemazione e/o il potenziamento delle strade agro-silvo-pastorali.

OMISSIS

Art. 7 Altri vincoli

Fascia di servitù idraulica relativa all'idrografia

Vincoli

13. Il PAT recepisce i corsi d'acqua pubblici sottoposti a servitù idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06, costituiti oltre che da quelli di cui al comma 7 del precedente Art. 5, dagli idronomi principali di cui all'elenco seguente, da tutti i corsi d'acqua pubblici nonché dalle opere irrigue:

- Fiume Soligo
- Torrente Lierza
- Rio Bianco
- Torrente Crevada
- Rio Le Coste
- Rio di Susegana (Torrente Ruio)
- Torrente Albarello
- Canale Piavesella

14. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Gli interventi negli ambiti soggetti a fascia di servitù idraulica relativa a tutti i corsi d'acqua pubblici dovranno essere specificamente autorizzati a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombrata da impedimenti una fascia di almeno 4 m. Si richiamano altresì le disposizioni contenute nella *Valutazione di compatibilità idraulica* e relativo allegato *Compatibilità Idraulica integrazioni* allegati al PAT nonché le prescrizioni di cui al punto 2 del parere del Consorzio di bonifica Piave, del 17/02/2012 prot. 2375 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli storico testimoniali, localizzati all'interno della fascia di rispetto idraulico di ml 10 di cui all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione, con recupero integrale del volume, in area adiacente ma esterna alla fascia di rispetto stessa.

16. È consentita la realizzazione di itinerari ciclopeditoni lungo le sponde.

Zone di tutela relative all'idrografia principale

17. Sono zone che interessano i corsi d'acqua di cui al comma 7 del precedente Art. 5 nonché i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 41 LR 11/2004 i cui idronomi principali sono riportati al precedente comma 13

OMISSIS

Prescrizioni

19. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.

20. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

21. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

Vincoli

22. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PAT dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
- All'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale; tale limite è riducibile a m. 10 nel caso di interventi disciplinati mediante Piani Urbanistici Attuativi con disposizioni planivolumetriche. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Sono consentiti aumenti di volume per adeguamento igienico-sanitario, purché la costruzione non sopravvanti l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni destinati alla demolizione senza ricostruzione ai sensi del successivo Art. 19 lettera d).

OMISSIS

Art. 8 Le invarianti di natura paesaggistica

1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica:

- a) Ambiti territoriali di importanza paesaggistica.
- b) Contesti figurativi.
- c) Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico.
- d) Coni visuali.
- e) Punti panoramici
- f) Strade Panoramiche

Ambiti territoriali di importanza paesaggistica

2. Gli ambiti territoriali di importanza paesaggistica comprendono:
- c) *Ambito dei paesaggi agrari di collina*: comprendenti l'intera area collinare tra Susegana e Collalto
 - d) *Ambito dei paesaggi agrari di pianura*: comprendenti il vasto sistema di aree agricole comprese tra gli abitati di Susegana e Ponte della Priula, che rappresentano lo spazio scenografico di riferimento per le visuali dal castello di San Salvatore, lo spazio aperto funzionale alla percezione e godibilità del paesaggio con particolare riferimento alle visuali verso l'area collinare.

OMISSIS

Prescrizioni

8. Non è consentita:
- l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime di mq. 1,5;
 - la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali;
 - La pavimentazione in asfalto o calcestruzzo della viabilità interpodereale;
 - la realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita esclusivamente se funzionali al miglioramento della sostenibilità energetica delle aziende agricole presenti all'interno dell'ambito;
 - Al fine di tutelare gli aspetti paesaggistici con particolare riguardo alle viste dai punti panoramici, all'interno degli "*Ambiti dei paesaggi agrari di pianura*" è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi che risultino privi di "nesso funzionale" con l'azienda agricola;
9. Gli interventi di miglioria fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Dovrà essere inoltre assicurato il mantenimento del precedente volume di invaso mediante il rizezionamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi di invaso (vasche, stagni, ecc.).
10. Il PI provvederà ad una ricognizione delle siepi, degli esemplari arborei d'alto fusto, dei grandi alberi, delle alberate formali ed informali predisponendo una specifica disciplina mirata alla loro tutela, rinforzo o ricostruzione coerentemente con i contenuti dei *Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico* di cui al precedente comma 6.
11. Fino alla redazione dei *Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico*, in cui saranno definiti i parametri di ricostruzione del verde agrario per ciascun ambito territoriale di importanza paesaggistica, per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione: di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a tre volte la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali.
12. Per gli interventi di nuova edificazione localizzati lungo il perimetro degli *Ambiti territoriali di importanza paesaggistica* la messa a dimora della vegetazione secondo le quantità di cui sopra dovrà essere localizzata preferibilmente lungo il lato prospiciente l'*Ambito di interesse paesaggistico*.
13. Per gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione in alternativa agli interventi di piantumazione di cui al precedente comma, per gli aventi titolo, possono essere previste forme di convenzionamento per consentire o migliorare l'accessibilità e fruibilità ciclopedonale di strade e percorsi privati appartenenti alla rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico.

OMISSIS

Art. 9 Le invarianti di natura ambientale

1. Il PAT individua gli ambiti territoriali e tutela i seguenti elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura ambientale:
- a) Aree di completamento del nucleo
 - b) Aree di Connessione naturalistica.
 - c) Aree nucleo.
 - d) Stepping stone.
 - e) Aree boscate.
 - f) Varchi infrastrutturali.

Prescrizioni

2. Nelle aree della rete natura di cui alle lettere a), b) del comma precedente nel caso in cui la valutazione di incidenza ambientale non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

Aree di completamento del nucleo

3. Il PAT individua le aree di connessione naturalistica (Buffer zone) presenti nel territorio agricolo che costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perfluviale e territoriale con la rete ecologica provinciale. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela dell'agroecosistema e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle misure UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

Direttive

4. Il PI sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri delle aree di connessione naturalistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al successivo Art. 19.
5. Le azioni da perseguire sono le seguenti:
- prevedere l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri nelle zone di maggiore fragilità ambientale, lungo i corsi d'acqua minori, nelle zone limitrofe alle aree boscate;
 - tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, e delle aree boscate, attraverso la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
 - organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
 - l'introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
 - valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita, a seguito di specifici studi, l'introduzione di colture e tecniche con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni.
 - Definire adeguati interventi di compensazione ambientale da realizzarsi in funzione dell'aggravio del carico ambientale determinato da nuova infrastrutturazione e/o edificazione in zona agricola, nuove urbanizzazioni ed ogni altro intervento che pregiudichi il valore

ecologico ambientale del territorio. La realizzazione delle opere di compensazione dovrà avvenire preferibilmente all'interno degli ambiti della rete ecologica nel medesimo ATO.

- Prevedere adeguate forme di garanzia fidejussoria per l'esecuzione delle compensazioni ambientali valutandone l'eventuale monetizzazione per la realizzazione di interventi indicati nel Rapporto Ambientale del PAT.
- Definire le modalità di redazione di un programma di piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto prevedendo la piantumazione di almeno un albero per residente.
- Prevedere azioni che limitino il disturbo alle specie ed il deterioramento dei loro siti di riproduzione e riposo, incentivando le recinzioni che permettano il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni.
- Prevedere per il reticolo stradale principale, il divieto di ulteriori artificializzazioni e la realizzazione di interventi di recupero ambientale. I nuovi interventi viari o di riqualificazione di quelli esistenti, se non soggetti a VIA, sono sottoposti a verifica di compatibilità ambientale.

6. Considerato il valore paesaggistico delle aree di connessione naturalistica si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 8 commi 6 e 7.

Prescrizioni

7. Si applicano le prescrizioni di cui al precedente Art. 8 commi 8, 9, 10 e 11 nonché la disciplina di cui all'art.39 del PTCP 2010 della provincia di Treviso

8. L'eventuale edificazione ricadente all'interno delle aree di connessione naturalistica dovrà essere posta nel raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell'edificio esistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

9. All'interno delle aree di connessione naturalistica non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

OMISSIS

Aree di connessione naturalistica – buffer zone

1. Il PAT individua le aree di connessione naturalistica - buffer zone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi ecologici.

Direttive

2. Il PI sulla base di specifici elementi analitici definisce i limiti delle buffer zone, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità.

3. Nelle buffer zone il PI potrà ammettere:

- a) attività di agricoltura non intensiva;
- b) attività agrituristiche;
- c) centri di didattica ambientale;
- d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto;

4. Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti. Per i corsi d'acqua il PI prevede interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle aree nucleo.

Prescrizioni

5. Si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi 7, 8, 9

OMISSIS

Aree boscate

20. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua le principali aree boscate presenti nel territorio comunale, appartenenti alle aree nucleo ovvero con funzioni di *stepping stones* o aree d'appoggio che completano gli elementi di discontinuità dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste in maniera strategica in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili, andando così a costituire un supporto valido per il loro trasferimento.

OMISSIS

Prescrizioni

22. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

OMISSIS

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico

OMISSIS

AREE SOGGETTE A SPROFONDAMENTO CARSICO

8. Nella Carta delle Fragilità è segnalata come zona soggetta a fenomeni carsici tutto l'ambito dell'area Pedrè Doline nella porzione nordoccidentale del territorio comunale. Infatti, in tutta questa parte dei rilievi collinari, si manifestano aspetti carsici dati dalla presenza diffusa di doline con forme giovanili, profonde incisioni rappresentate da valli secche, grotte.

Prescrizioni

9. Nell'area collinare, soggetta alla morfologia carsica, la possibilità e le modalità di intervento sono funzionali all'acclività del terreno e alla densità della presenza di forme carsiche superficiali, soprattutto perché la risposta sismica locale può influenzare le caratteristiche geotecniche del terreno.

10. Nelle aree collinari, è pratica utile il rinnovo delle opere funzionali alla difesa del suolo, quelle di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco, la manutenzione o ripristino di piste forestali, previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali.

11. Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico – ambientale.

12. I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi alle ordinarie pratiche agricole, devono essere autorizzati, dai servizi competenti anche se legati a sistemazioni agrarie.

13. Gli interventi di miglioria fondiaria o di movimento-terra pertinenti all'attività agricola sono consentiti su superfici con pendenze medie inferiori al 15%, con scassi in trincee poste lungo le linee di livello e alle minime profondità possibili.

14. Nuovi interventi edilizi devono considerare gli aspetti carsici nella collocazione dell'opera, con particolare attenzione al tipo di scarico delle acque reflue più adatto alla situazione locale e alle modalità dei movimenti di terra coinvolti.

15. I movimenti di terreno per la realizzazione di iniziative edilizie devono essere autorizzati dal Comune secondo quanto previsto dalle "prescrizioni di massima e di polizia forestale". La relativa domanda deve essere accompagnata da una relazione geologico-geotecnica con riferimento alle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008.

16. All'interno delle doline (anche se non riportate in cartografia) e negli ambiti di grotta, esterni e interni, sono vietati la nuova edificazione, l'alterazione della morfologia, i movimenti di terreno e il deposito di materiali non derivanti dalle consuete pratiche colturali. Si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

OMISSIS

Art. 30 Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 21 del 06.06.2019 "Iniziativa a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

- DGR n. 1507 del 15.10.2019 – Allegato A "Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO 'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene'".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 5 - Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Parte del territorio di Susegana è ricompreso nel Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Le norme di cui al presente titolo disciplinano gli interventi in attuazione delle disposizioni del relativo Disciplinare Tecnico di cui alla Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21 e alla D.G.R. n. 1507 del 15 ottobre 2019, allegato alle presenti norme e le cui disposizioni sono in ogni caso fatte salve.

2. Il Piano individua, nell'elaborato Tav. 5 Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", la Buffer Zone e le Commitment Zone costituite dalle restanti parti del territorio comunale.

3. Il Piano promuove la conservazione e la valorizzazione dei caratteri del paesaggio rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nelle aree interessate dai beni paesaggistici, definiti ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 5 delle presenti norme, conformate alla pianificazione paesaggistica di livello superiore ed alla specifica disciplina di natura sovraordinata.

5. Le prescrizioni contenute negli artt. 2 e 3 dell'Allegato A "Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO 'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene'" assumono valore indicativo e di buona prassi fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle NTO del PI.

OMISSIS

Si rilascia il presente certificato, in carta resa legale, su richiesta dell' **arch. BONAN RENZO**, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, per gli usi consentiti di legge.

Relativamente all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, si dà atto che Codesta ditta ha provveduto al relativo adempimento con trasmissione di apposita documentazione dalla quale si evince – ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011 – l'apposizione delle marche da bollo, chiaramente identificabili nei relativi codici seriali (cod. id. 01230509635317 e cod. id. 01230509635306).

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Dalla Residenza Municipale, 04 settembre 2024

LA RESPONSABILE AREA IV

geom. Eddy Dall'Anese

documento firmato digitalmente

(art. 20-21-24-D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

DE/af

INDICAZIONI ALL'UTENZA

Competenza: area IV

Servizi: Urbanistica – Edilizia privata – Tutela ambientale – Sportello Unico - Attività Produttive.

Responsabile dell'area: *geom Eddy Dall'Anese*

Responsabile dell'istruttoria: *Francesca Antonioli* - tel. 0438/437445 - e-mail: *ediliziaprivata@comune.susegana.tv.it*

Orario di apertura al pubblico: *mercoledì ore 08:30 – 12:30; venerdì (solo tecnici previo appuntamento)*

G:\Certificati Destinazione Urbanistica\CDU\2024\063_Bonan

Renzo_Var6_UnescoApp_ATO4_Epd_BBAA_CorsiAcqua142_TutelaAcqua_Forest_Rispldr_ComplNucleo_BufferZone_Boscata_Sprofcarsico_AmbCollina_BufferZoneUnesco.odt